



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

.....

.....

Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39

D.G.R. n. del

Sezione Infrastrutture

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
ED IL COMUNE DI**
PER.....

L'anno, oggi del mese di, presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, Palazzo Balbi, Venezia, sono presenti i signori:

-, nato a(.....) il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di
-, nato a(.....) il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del, (.....), nella sua qualità di

Le parti come sopra comparse, premettono quanto segue:

- la L.R. 29/11/2001, n. 35, all'art. 32, prevede la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti;
- la L.R. 30/12/1991, n. 39 e s.m.i. prevede la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nell'ambito della rete viaria della Regione del Veneto;
- la L.R. 39/91 come modificata dalla L.R. 16/2003 prevede, in particolare, la realizzazione di interventi sulla mobilità comunale e provinciale da definirsi attraverso la conclusione di Accordi di Programma con gli Enti locali interessati;
- ai fini di favorire l'esecuzione degli interventi necessari per garantire la mobilità in condizioni di maggiore sicurezza la citata L.R. 39/91 consente alla Regione del Veneto di concorrere con contributi in conto capitale alla realizzazione delle opere in argomento;
- la Giunta Regionale, con delibera n° del ha approvato la graduatoria di priorità e definito il relativo contributo regionale per l'anno 2016, compatibilmente con le risorse economiche ad essi destinati dal bilancio regionale per l'esercizio 2016;

- il(.....) è interessato ai lavori di
- l'importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento in questione ammonta ad €, di cui € a carico della Regione del Veneto e la parte rimanente, pari ad €, a carico del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

ART. 2

La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata "Regione" e il Comune di, che in seguito verrà chiamato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi della L.R. 29/11/2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel territorio comunale.

ART. 3

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

il Comune di (...) si impegna a redigere i tre livelli della progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri, all'approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione dell'opera stessa;

la Regione del Veneto si impegna a cofinanziare i lavori, di cui al precedente punto, con un importo complessivo di Euro ____ sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

Il co-finanziamento regionale sarà messo a disposizione del Comune, fatta salva la disponibilità del bilancio e successivamente al decreto dirigenziale di conferma del contributo.

ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto definitivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia.

Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.

La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

ART. 5

Il contributo della Regione per la realizzazione del seguente intervento denominato ".....", è stabilito in € della spesa ritenuta ammissibile. La quota non coperta dal contributo regionale, pari ad €, rimane a carico del Comune.

Il Comune dovrà far pervenire alla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stipula del presente Accordo il progetto definitivo delle opere, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo regionale, a pena di decadenza del contributo assegnato.

Le somme verranno versate secondo le norme in uso presso la Regione del Veneto in materia di realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della L.R. 27/2003.

ART. 6

L'Ente può richiedere alla Giunta Regionale - Sezione Infrastrutture, l'erogazione di una prima quota in anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della L.R. n. 27/2003.

Tale anticipo può essere richiesto fino ad un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale, del contributo riconosciuto.

Ulteriori erogazioni, fino al 90% dell'importo della quota del contributo pubblico, sono disposte, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario. Le stesse, subordinate al rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 9, sono erogate in misura proporzionale all'incidenza del contributo concesso sull'importo complessivo dell'intervento.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione. Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del contributo assentito.

L'erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e alla presentazione della documentazione finale di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 27/2003;

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

L'erogazione del contributo avverrà su specifica richiesta, successivamente al decreto di conferma del contributo e in linea con il piano di spesa allegato al presente Accordo di Programma, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa della competente Sezione Infrastrutture della Regione.

ART. 7

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Sezione Regionale Infrastrutture, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e all'articolo 37 della L.R. 27/03.

ART. 8

L'Ente è obbligato a istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi:

- a) verificare lo stato di attuazione del presente Accordo;
- b) verificare lo stato avanzamento lavori;
- c) individuare eventuali criticità.

A tal fine l'Ente si impegna a fornire alla Regione del Veneto – Sezione Infrastrutture, con frequenza almeno semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento concordato. In particolare l'Ente dovrà fornire tempestivamente alla predetta Sezione regionale le seguenti notizie:

1. data appalto dell'opera;
2. data inizio lavori;
3. % stato avanzamento lavori (con frequenza almeno semestrale);
4. data ultimazione lavori;
5. data certificato regolare esecuzione o collaudo;
6. data provvedimento dell'Ente di approvazione della rendicontazione dell'opera.

Il mancato rispetto nella presentazione di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.

La Regione del Veneto – Sezione Infrastrutture ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alle relative scadenze previste di cui all'art. 9.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura "Lavori co-finanziati dalla Regione del Veneto – Sezione Infrastrutture con gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 9

Il termine ultimo per l'inizio dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 5 è stabilito entro 18 mesi dalla stipula del presente Accordo di Programma, pena la revoca del contributo concesso, e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla medesima firma, il cui mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Entro tali termini risultano vincolanti le tempistiche previste dal cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, parte integrante al presente Accordo di Programma.

ART. 10

Il soggetto beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 9. Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Sezione regionale Infrastrutture antecedentemente allo scadere degli stessi, che potrà solo per motivi gravi ed imprevedibili, con decreto dirigenziale, accordare proroghe nel rispetto della normativa vigente.

La mancata ultimazione dell'intervento nei termini al precedente Art. 9, qualora non preventivamente autorizzato, comporterà il definanziamento della quota parte di contributo non ancora utilizzata.

ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 9 della L.R. 39/91 nonché alla norma in materia di realizzazione di opere pubbliche, in particolare alla L.R. 27/2003.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ART. 13

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di

.....

.....